



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Deroga all'obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n.220

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali le proiezioni in sale cinematografiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19 e disposizioni per lo svolgimento in sicurezza di alcune attività produttive;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive», come modificato dal decreto ministeriale 29 novembre 2018;

Considerata l'impossibilità di rispettare il requisito previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale 14 luglio 2017, a causa della chiusura delle sale cinematografiche determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

DECRETA

Articolo 1

1. Al solo fine dell'ammissione dell'opera audiovisiva ai benefici che la legge n. 220 del 2016 riconosce alle opere cinematografiche, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

e la data del provvedimento che pone fine alla chiusura al pubblico delle sale cinematografiche, i requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 14 luglio 2017 citato in premessa, sono soddisfatti dalla diffusione al pubblico dell'opera attraverso un fornitore di servizi di media audiovisivi, sia lineari di ambito nazionale sia non lineari, ovvero attraverso editori *home entertainment*.

Roma, 4 maggio 2020

IL MINISTRO